

Il Segretariato Centrale per la Moralità,

RICORDATO che le norme vigenti in materia di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, lo vieta <sup>art.</sup> (Art.3 del Regolamento annesso al R.D.24 settembre 1923, n.3287) allorchè si tratti della riproduzione: ~~di~~

"a) di scene, fatti e soggetti offensivi del  pudore, della  morale, del  buon costume e della  pubblica decenza;"

"d) di scene fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà..., di delitti e suicidi impressionanti e, in generale, di scene fatti e soggetti che possano essere di scuola e incentivo al delitto";

RILEVATO che da più parti <sup>(specialmente da socialisti)</sup> si sostiene (e persino per il motivo di rendere più efficace dell'attuale la tutela morale) <sup>di</sup> doversi limitare la  prevenzione ai casi "contrari al  buon costume"; giusta il dettato contenuto nell'ultimo comma dell'art.21 della Costituzione;

SEGNALA (in attesa di conoscere l'esatto testo dell'annunciato Disegno di Legge governativo, destinato a sostituire quello (N°478) attualmente pendente al Senato) il gravissimo pericolo di veder tradurre il dettato costituzionale " buon costume" in termini legislativi di sola ~~esclusiva~~ "offesa al pudore" (delitto di osceno-art.528-29 cod.pen.), escludendosi pertanto l'"offesa alla  pubblica decenza e il  turpiloquio (reati con travvenzionali previsti e puniti dall'art.726 cod.pen.), nonchè il delitto di riproduzione di "avvenimenti, con particolari impressionanti o raccapriccianti, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti"; tutte ipotesi, quest'ultime, previste e punite, in materia di stampati, dall'art.16 della  Legge 8 febbraio 1948, N.47,  approvata dall'Assemblea Costituente (posteriormente all'art.21 della Costituzione) il 20 gennaio 1948.